

REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2024/2025

L'esercizio venatorio nella stagione 2024/2025, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) nelle giornate del 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle AATV e AFV in zona di pianura, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- b) specie cacciabili dal 15 settembre al 1° dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico;
- c) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio:
minilepre (silvilago) ;
- d) specie cacciabili dal 15 settembre al 10 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- e) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1° dicembre al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- f) specie cacciabile dal 15 settembre al 31 ottobre:
quaglia;
- g) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio:
germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
- h) specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio:
moretta;
il prelievo nei confronti di questa specie, ai sensi del D.M. del 17/10/2007, non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- i) specie cacciabili dal 15 settembre al 20 gennaio:
beccaccino;
- j) specie cacciabili dal 2 ottobre al 20 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- k) specie cacciabili dal 15 settembre 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
negli ATC, AATV e AFV in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina il 16 gennaio;
- l) specie cacciabili dal 2 ottobre al 12 gennaio (dal 1° gennaio al 12 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
tordo bottaccio, tordo sassello;

ALLEGATO A

m) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):

cesena;

n) specie cacciabile dal 2 ottobre al 30 novembre:

allodola;

o) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV, approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

p) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:

coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;

q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	15 agosto - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 14 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	2 ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	2 ottobre - 15 febbraio (dal 2 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	1° agosto - 15 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	16 ottobre - 23 dicembre

ALLEGATO A

Maschi Cl. I - II* - III *	CA	16 ottobre - 23 dicembre (dal 2 al 14 ottobre*)
----------------------------	----	--

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio e per la femmina sottile (Cl. I) va dal 1° settembre al 30 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (Cl. II - III) e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 30 gennaio.

Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 2 al 14 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	15 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 30 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	15 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	1° settembre - 30 settembre

ALLEGATO A

Maschio Cl. I - II -III	2 novembre - 30 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 2 ottobre al 30 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	16 marzo 2024 - 16 marzo 2025

r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale**

Per la specie minilepre (*silvilago*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia della specie lepre, gli ATC potranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale.

1.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- minilepre (*silvilago*), con l'ausilio di un solo cane;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l'ausilio dei cani;
- anatidi, dal 19 al 30 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata AFV con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 12 dicembre; nelle AATV, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 30 gennaio; nelle AFV e AATV, ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre (*silvilago*);
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi bottacci, 70 tordi sasselli, 150 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alzavole, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 300 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre (*Silvilago*), stante lo status di specie alloctona, non è previsto alcun carniere stagionale.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo -che possono anche coincidere con altre forme di caccia-;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

- b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- 1) l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- 2) la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- 3) la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 4) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati - desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 al 30 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 31 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 14 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia programmata al cinghiale;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);
- d) arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);
- e) falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) NORMA FINALE

Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel "Calendario Venatorio" stagione 2024-2025.